

“Associazione Gassiamo – G.A.S. Sandrigo”

Codice Fiscale 95127200244

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 20 aprile 2022, alle ore 20.45, presso la sede dell'associazione, Via Pasubio, 41/2 – Sandrigo, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione “Gassiamo – G.A.S. Sadsrigo” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo settore”**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il sig. Enrico Tavella e quale Verbalizzante la sig.ra Alice Mercante.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle nuove modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie conformare lo statuto al D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

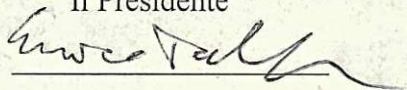
L'assemblea, all'unanimità con il voto favorevole di 17 soci, delibera di approvare le modifiche. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

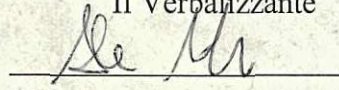
- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Verbalizzante





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GASSIAMO – G.A.S. SANDRIGO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO. Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Pasubio 41/2 nel comune di Sandrigo (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 1bis – UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – FINALITÀ' E ATTIVITÀ'

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività di carattere principale che l'associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a. promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale, del consumo consapevole, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- b. promuovere prodotti e processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente e ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà, e non subordinati alle leggi del profitto;
- c. promuovere modelli sociali e culturali inclusivi, dove siano valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di ogni persona;
- d. promuovere la consapevolezza e la responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo cittadino;
- e. promuovere il sostegno ai piccoli produttori locali stabilendo con essi rapporti diretti, secondo i principi di solidarietà e di tutela del paesaggio rurale, insiti nei Gruppi di Acquisto Solidale;
- f. promuovere la solidarietà tra i soci e la collaborazione con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze;
- g. svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.

3. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

4. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – AMMISSIONE

Sono soci dell'associazione **GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO** tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali e i principi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.(riflettiamo su questo inserimenti).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutte le categorie dei soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione

ART. 8 – QUALITÀ DI VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione **GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO** sono:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo di amministrazione
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Organo di controllo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge

ART. 12 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione **GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO** ed è composto da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o programmi di messaggistica.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci:

- Fissa e verifica le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Approva il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sulla predisposizione di eventuale regolamento interno.

ART. 14 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50+1 dei soci; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (**maggioranza inderogabile**)

ART. 15 – VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia

ART. 16 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 5 componenti ad un numero massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- Nominare il Segretario e il Tesoriere;
- Coordinare i lavori e l'azione dell'associazione e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
- Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'associazione GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Predisporre il progetto del bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo;
- Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017;
- Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

L'intero Organo di Amministrazione decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

Il funzionamento dell'Organo di Amministrazione può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Sono compiti del Segretario:

- a) Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) Assumersi la responsabilità della relazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sono compiti del Tesoriere:

- a) Predisporre lo schema o bozza del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'Organo di Amministrazione nei tempi e nei modi dallo stesso previsti;
- b) Provvedere alla tenuta dei registri e delle contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- c) Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, relative alla normale attività dell'Associazione.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente può essere riconfermato per N. due mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione GASSIAMO - G.A.S. SANDRIGO trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 –DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra L'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione dell'associazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23– PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'associazione.

ART. 24 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TERRITORIALE di VICENZA
Reg.to il 19/15/2022 al N° 4865... Priv.S 3A
Esatte €

